



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

**Procedimento n. GSP14165**

**Data: 14/02/2015**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 10/02/2015 relativo all'incontro (1156) di Campionato Nazionale Maschile Serie "B" disputatosi a Chiavenna (SO) il 08/02/2015 tra Hc Chiavenna (093) e Asd Como (285).

B) Precedenti:

Precedenti per Tenca Manuel (302636): GSP14137 del 26/01/2015: Squalifica per violazione dell' Art. 4.2 del Codice delle Penalità in relazione alla regola n. 159 paragrafo III del nuovo Regol. Uff. di gioco

C) Decisioni:

**Sospensione** inflitta all'atleta **Tenca Manuel** (n. tessera 302636) sino al 10/03/2015 per violazione dell' Art. 9.2.1 del Codice delle Penalità.

**Perdita gara** inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** ai sensi dell' Art. 25 del Regol. di Giustizia.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** di Euro 3000.00.- (tremila/00) ai sensi dell' Art. 19, comma 3, lettere a), b) e c) del Regol. di Giustizia.

**Squalifica campo** inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** per 2 (due) giornate ai sensi dell' Art. 22, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

**Tenca Manuel** (n. tessera 302636): OMISSIS

**Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** : Dal rapporto arbitrale emerge che:

durante il terzo periodo, il direttore di gara rilevava che dagli spalti venivano lanciate monetine nel campo di gara; sempre durante la terza frazione di gioco, il linesman Lisignoli veniva colpito violentemente al capo dal lancio di una bottiglia d'acqua da mezzo litro piena e chiusa;

che a seguito del continuo lancio di oggetti sul campo, gli ufficiali di gara, per garantire la loro incolumità e quella dei giocatori, decidevano di sospendere l'incontro e di ripararsi negli spogliatoi; che durante il tragitto tra il campo di gara e gli spogliatoi non vi era né l'addetto agli arbitri, né le forze dell'ordine;

che una persona identificata col nome di Mainetti Roberto, che non risulta tra i soggetti tesserati dall'H.C. Chiavenna, raggiungeva l'interno dello spogliatoio degli arbitri e colpiva il direttore di gara, dapprima con uno schiaffo sulla mano e successivamente con una testata al volto che gli procurava la frattura scomposta del setto nasale;

che alla luce di tali fatti, constatato il pericolo per l'incolumità degli arbitri, l'incontro veniva interrotto definitivamente;

che nella zona antistante lo spogliatoio, che avrebbe dovuto essere interdetta al pubblico, vi erano persone non autorizzate e tra queste anche il signor Silvano Molinetti, responsabile del centro sportivo che aggrediva verbalmente la terna arbitrale;

che all'uscita dallo stadio, un giocatore della società H.C. Chiavenna, Manuel Tenca, assieme ad altri soggetti



non identificati insultava il direttore di gara proferendo le parole . “sei un figlio di p... , stronzo, bastardo, ti sta bene;

che la carrozzeria dell'autovettura dell'arbitro, parcheggiata all'interno dello stadio, era stata completamente rigata e danneggiata.

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia, gli affiliati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; inoltre rispondono, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi siano gli organizzatori delle competizioni.

I fatti così come descritti inducono questo Giudice ad applicare alla società H.C. Chiavenna la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00, per il lancio di oggetti in campo e in direzione degli ufficiali di gara e per l'invasione da parte di persone non autorizzate di spazi interdetti al pubblico (art. 19, c. 3, lettere a), b) e c) del Regolamento di Giustizia), per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza e di ordine pubblico e per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel punto 5N) ORDINE PUBBLICO NELL'IMPIANTO DI GARA, LETTERE a), b), d) ed e) delle Norme Comune ai Campionati Italiani 2014-2015, Prot. 870 del 18 settembre 2014, approvate con delibera del Presidente nr. 69 del 29 agosto 2014 (art. 19, c. 3, lettera b) del Regolamento di Giustizia). Tali comportamenti sono aggravati dal fatto che hanno provocato conseguenze dannose per persone e cose, avendo subito il direttore di gara gravi lesioni e danneggiamenti alla sua autovettura oltre ad aver concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico (art. 45, lett.b) e h) del Regolamento di Giustizia).

A tali fatti consegue anche la sanzione della squalifica del campo per n. 2 giornate ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento di Giustizia e della perdita della gara con il punteggio di 0 a 5 o con il maggiore scarto conseguito sul campo a favore dell' AS Como (285).

() Il Giudice Sportivo ordina ai sensi dell' Art. 25 comma 2 del Regolamento di Giustizia la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per eventuali provvedimenti di sua competenza.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra ().

Il Giudice Sportivo  
Avv. Giuseppe Detomas